

**Statuto ASA**

**Indice**

**TITOLO I**

**Denominazione, sede, scopo, oggetto, durata**

**Art. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E NORMATIVA APPLICABILE**

**Art. 2) SEDE**

**Art. 3) SCOPO**

**Art. 4) OGGETTO**

**Art. 5) DURATA**

**TITOLO II**

**PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE**

**Art. 6) PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE**

**TITOLO III**

**Associati**

**Art. 7) DEFINIZIONE DI ASSOCIATO**

**Art. 8) AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI**

**Art. 9) DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI**

**Art. 10) RECESSO DELL'ASSOCIATO**

**Art. 11) ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO**

**Art. 12) QUOTA ASSOCIATIVA**

**TITOLO IV**

**ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 13) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 14) L'ASSEMBLEA**

**Art. 15) CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Art. 16) PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

**Art. 17) COLLEGIO REVISORE DEI CONTI**

**Art. 18) COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

**Art. 19) ORGANIZZAZIONE PERIFERICA**

**Art. 20) BILANCIO**

**Art. 21) ESTINZIONE E SCIoglIMENTO**

**Art. 22) DISPOSIZIONI FINALI**

**STATUTO**

**TITOLO I**

**Denominazione, sede, scopo, oggetto, durata**

**Art. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E NORMATIVA APPLICABILE**

1.1 - E' costituita un'associazione denominata: "**A.S.A. Associazione Stampa Agroalimentare Italiana**", o in forma abbreviata "**A.S.A.**".

1.2 - L'associazione è disciplinata dal presente statuto, dal Codice civile e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria.

1.3 - L'Associazione riunisce giornalisti e professionisti della comunicazione specializzati nel settore agroalimentare.

**Art. 2) SEDE**

2.1 - L'Associazione ha sede in Milano, Piazza Giuseppe Grandi n.12.

2.2 - Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, unità locali comunque denominate, e potrà trasferire gli uffici operativi in altro luogo.

**Art. 3) SCOPO**

L'associazione, che non persegue fini di lucro, quale espressione di partecipazione volontaristica, solidarietà e pluralismo, si propone di:

3.1 - perseguire esclusivamente finalità di solidarietà ed utilità sociale, di tutela e valorizzazione della cultura e dell'informazione nei settori dell'agricoltura, dell'enologia, della gastronomia, del turismo, dell'economia agricola, dell'agroalimentare, dell'agroindustria, delle foreste, dell'economia montana, dell'ambiente, dell'alimentazione, della ristorazione, della pesca, della salute e benessere, della floricoltura, della zootecnia, dell'agriturismo, dell'acquacoltura;

3.2 - L'Associazione è una organizzazione autonoma e indipendente da partiti politici e da organismi sindacali, non privandosi, peraltro, della facoltà di formulare proposte a qualsiasi livello per maggiormente tutelare i propri iscritti.

E' scopo dell'Associazione:

- a - affermare le proprie finalità;
- b - valorizzare/tutelare la professionalità dei propri iscritti;
- c - facilitare il lavoro dei propri iscritti;
- d - collaborare con le istituzioni, i produttori, i consumatori, i rappresentanti degli stessi e gli operatori di settori privati e/o pubblici;
- e - contribuire alla formazione e all'aggiornamento dei propri iscritti;
- f - promuovere ed organizzare corsi su argomenti inerenti i settori sopra citati, mirati alla formazione professionale di non iscritti;
- g - organizzare e partecipare a convegni, manifestazioni ed iniziative, sia nazionali sia internazionali, che abbiano come oggetto la diffusione e la valorizzazione dei settori sopra citati;
- h - svolgere attività di pubblicazione ed edizione di periodici settoriali, nel rispetto della normativa in materia;
- i - promuovere e/o patrocinare tutte le iniziative ritenute utili al conseguimento dello scopo associativo, sia in forma diretta sia in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati;
- l - partecipare con i suoi associati a tutti i momenti di comunicazione e formazione del settore in

qualità di promotori, organizzatori, ospiti, relatori, moderatori, formatori.

**Art. 4) OGGETTO**

4.1 - L'Associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati o anche di terzi attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato nel settore agroalimentare.

4.2 - L'Associazione promuove, organizza e sviluppa qualsiasi iniziativa finalizzata all'approfondimento e alla divulgazione della cultura e della conoscenza nel settore agroalimentare, anche mediante attività editoriali (esclusa la pubblicazione di quotidiani e comunque nel rispetto e dentro i limiti consentiti dalla L. 416/1981, come modificata dalla L. 62/2001), partecipazione, ideazione e produzione di programmi radiotelevisivi (attività da esercitarsi nel rispetto e dentro i limiti consentiti dalle leggi e regolamenti vigenti e previo ottenimento di eventuali specifiche concessioni e/o autorizzazioni in materia.

4.3 - L'Associazione potrà organizzare e realizzare corsi di formazione professionale sempre in ambito agroalimentare, precisandosi che l'attività sopra esposta dovrà svolgersi con modalità che escludono comunque, da parte dell'Associazione, il collocamento lavorativo del personale istruito.

4.4 - L'Associazione potrà svolgere, inoltre, le attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate che saranno ritenute necessarie ed utili, anche indirettamente, per il raggiungimento del proprio oggetto, purchè assumano carattere strumentale e secondario all'oggetto principale perseguito dall'Associazione medesima.

4.5 - L'Associazione potrà svolgere la sua attività sia in Italia che in altri Stati, favorendo scambi di tipo culturale sia dentro che fuori al territorio nazionale.

**Art. 5) DURATA**

La durata dell'Associazione è illimitata.

**TITOLO II**

**PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE**

**Art. 6) PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE**

6.1 - Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione.

6.2 - Il patrimonio dell'Associazione è composto dagli avanzi di gestione risultanti dai bilanci annualmente approvati e dalle eredità, donazioni e legati accettati dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per il raggiungimento dello scopo associativo da:

- a - quote e contributi degli associati;
- b - contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche o private, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- c - contributi dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali;
- d - entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- e - entrate derivanti dall'attività di formazione professionale;
- f - erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- g - entrate derivanti dall'attività di edizione e diffusione di periodici, riviste, libri in formato cartaceo o elettronico, programmi radiotelevisivi in formato analogico, digitale ed elettronico;
- h - entrate derivanti dalla raccolta pubblicitaria inerente ai prodotti editati e distribuiti;
- i - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- l - altre entrate compatibili con le finalità dell'Associazione.

### **TITOLO III**

#### **Associati**

##### **Art. 7) DEFINIZIONE DI ASSOCIATO**

7.1 - Possono essere iscritti all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi statutarî, siano essi persone fisiche o giuridiche, associazioni ed enti.

7.2 - Gli Associati svolgono la propria attività all'interno dell'Associazione, in qualsiasi ruolo o carica, a titolo completamente gratuito, secondo i principi del volontariato, non maturando alcun corrispettivo a titolo di retribuzione.

Eventuali rimborsi di spesa possono essere valutati all'occorrenza dal Consiglio Direttivo e concessi agli Associati, nei limiti della disponibilità finanziaria dell'Associazione, sulla base degli impegni istituzionalmente svolti e commisurati all'attività effettivamente prestata a favore dell'Associazione.

L'attività svolta dagli Associati è di tipo volontaristico, pertanto incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato, autonomo o altro rapporto retribuito con l'Associazione.

7.3 - Gli associati sono suddivisi, per categoria, in:

a) **Associati giornalisti:** giornalisti italiani che operano nel settore di interesse dell'Associazione, compresi i giornalisti in quiescenza, free lance o giornalisti iscritti o già iscritti all'Ordine dei Giornalisti;

b) **Associati comunicatori:** coloro che operano, anche come free lance nell'ambito della comunicazione nei settori di interesse dell'Associazione, nonché i soggetti che collaborano con testate giornalistiche nei predetti settori di informazione, curatori o collaboratori di collane scientifiche e divulgative, docenti in istituti di ogni ordine e grado nei settori di interesse dell'associazione.

I titoli e le qualifiche di tale categoria di associati sono valutati, anche ai fini dell'ammissione, dal Consiglio Direttivo.

c) **Associati sostenitori:** coloro che condividono gli scopi dell'associazione e ne sostengono l'operato sia direttamente sia con elargizioni finanziarie. Gli associati sostenitori possono essere persone fisiche, persone giuridiche, Enti istituzionali pubblici o privati.

d) **Associati Onorari:** sono nominati dal Consiglio Direttivo fra coloro che, per capacità ed esperienza, hanno operato con successo nei settori di interesse dell'Associazione o si sono resi meritevoli per opere in favore dell'Associazione; essi sono esonerati dal pagamento della quota associativa. I titoli ed i criteri di riconoscimento di detti soci onorari, ai fini dell'ammissione all'Associazione, sono valutati dal Consiglio Direttivo.

7.4 - Presidente Onorario, Vice Presidente Onorario e Consigliere Onorario: sono nominati dal Consiglio Direttivo a maggioranza e devono essere stati almeno per due mandati, rispettivamente, Presidente, Vice Presidente o Consigliere dell'associazione; sono esonerati dal pagamento della quota associativa. Non fanno parte del Consiglio Direttivo ma possono essere all'occorrenza invitati a parteciparvi per esprimere pareri o consulenze. Decadono solo se soggetti a procedimento di esclusione o per rinuncia alla carica.

7.5 - La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato.

## **Art. 8) AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI**

8.1 - L'assunzione della qualità di associato consegue all'accoglimento della domanda di ammissione, con effetto dal giorno in cui il soggetto che ha presentato la domanda di ammissione riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda medesima.

Possono presentare la domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

La domanda di ammissione dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale o per le persone giuridiche, denominazione, sede, Codice fiscale e partita Iva, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti.

8.2 - L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, non oltre i 90 (novanta) giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata, che deve essere trasmessa all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile. Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.

La domanda di ammissione si intende in ogni caso confermata qualora il Consiglio Direttivo non la respinga, a scrutinio segreto o Pubblico, entro 90 (novanta) giorni dalla sua presentazione.

## **Art. 9) DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI**

9.1 - Ciascun associato ha diritto:

- a) di votare per l'elezione degli organi dell'Associazione e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque di esprimere il proprio voto in Assemblea;
- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali richiedendo per iscritto con comunicazione indirizzata al Presidente, che dà mandato al Segretario di provvedere comunque non oltre i 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Ciascun associato ha il dovere:

- d) di rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
- e) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo dell'associazione;
- f) di non arrecare danno all'Associazione;
- g) di versare la quota associativa, secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

**Art. 10) RECESSO DELL'ASSOCIATO**

10.1 - La qualità di associato si perde, oltre che con il decesso, con il recesso o con l'esclusione.

10.2 - L'associato ha diritto di recedere liberamente dall'associazione in qualsiasi momento.

La relativa dichiarazione deve farsi mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, indirizzata al Consiglio Direttivo, e ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

**Art. 11) ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO**

11.1 - L'esclusione è deliberata, con provvedimento motivato, dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

a - violazione delle norme statutarie, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;

b - svolgimento di attività in contrasto con gli interessi dell'Associazione;

c - perdita dei diritti civili;

d - morosità nel pagamento della quota associativa per almeno un anno.

Il provvedimento di esclusione è comunicato per iscritto all'associato mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata,

11.2 - La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'associato escluso.

11.3 - La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di Associato immediatamente, salvo che contro di essa l'associato ricorra, nel tramite di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Probiviri, che decide in modo definitivo entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

11.4 - Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione a qualsiasi titolo sono tenuti al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel corso del quale hanno perso la

qualità di associato, non hanno alcun diritto sul suo patrimonio, né possono richiedere la restituzione delle quote o dei contributi versati.

#### **Art. 12) QUOTA ASSOCIATIVA**

12.1 - L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è ripetibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso, esclusione e in ogni caso di perdita della qualità di associato, e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio preventivo.

12.2 - L'adesione all'Associazione non comporta per l'associato obblighi di finanziamento o apporti ulteriori rispetto al versamento della quota annuale. E' comunque facoltà dell'Associato effettuare ulteriori apporti rispetto a quelli dovuti in base allo statuto o alla normativa applicabile e in particolare versare eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative.

### **TITOLO IV**

#### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Art. 13) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- a - l'Assemblea degli Associati ("l'Assemblea");
- b - il Consiglio Direttivo;
- c - il Presidente e Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- d - il Collegio dei Revisori dei Conti
- e - il Collegio dei Probiviri

#### **Art. 14) L'ASSEMBLEA**

14.1 - L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni obbligano anche gli associati non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

14.2 - L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro centottanta giorni quando particolari esigenze lo richiedano. Essa delibera in merito:

- a - all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo
- b - all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo
- c - all'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo si ritenga opportuno;



d - agli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza;  
e - all'elezione dei membri del Collegio dei Probiviri.

14.3 - L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati, e formalizzata mediante avviso scritto inviato per posta ordinaria, fax o posta elettronica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

14.4 - L'avviso di convocazione prevede il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare nonché la data prevista per l'adunanza in seconda convocazione, che deve essere comunque fissata in giorno diverso da quello previsto per la prima, qualora questa dovesse risultare non regolarmente costituita.

14.5 - L'Assemblea si svolge presso la sede sociale o in altro luogo individuato dal Direttivo, idoneo ad ospitare tutti gli associati, purché in territorio italiano.

14.6 - L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli associati, i Consiglieri e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

14.7 - L'Assemblea ordinaria si costituisce regolarmente in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti e rappresentati: essa delibera validamente a maggioranza semplice degli intervenuti.

14.8 - L'Assemblea straordinaria, convocata con le stesse modalità dell'Assemblea ordinaria, delibera in merito alle modifiche dello Statuto ed allo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo Statuto, in prima convocazione, occorrono la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati con diritto al voto e il voto favorevole di almeno la metà dei presenti; in seconda convocazione, occorrono la presenza, in proprio o per delega, di almeno un terzo degli associati con diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.9 - Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati con diritto di voto.

14.10 - Possono intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa al momento dell'assemblea.

Ogni associato ha diritto di voto che può esprimere partecipando direttamente all'assemblea oppure facendosi rappresentare da un altro associato, che non sia membro dell'Collegio dei Revisori dei Conti, mediante delega scritta. Ogni associato con diritto di voto non può ricevere più di due deleghe di altri associati con diritto al voto.

14.11 - È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinarie, sia straordinarie, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videoconferenza collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b - che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e - che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/videoconferenza collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

14.12 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in subordine, da qualsiasi Associato eletto dall'Assemblea.

14.13 - La regolarità di costituzione dell'Assemblea viene constatata e fatta constatare dal Presidente dell'Assemblea, il quale invita l'Assemblea a provvedere alla nomina del Segretario dell'Assemblea e di due scrutatori da scegliersi fra gli intervenuti.

14.14 - Il Presidente dell'Assemblea ha i pieni poteri per la direzione dell'Assemblea medesima e, in particolare, per l'accertamento dell'identità degli intervenuti, della regolarità delle deleghe, ed in genere, del diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea, per far constatare la validità delle deliberazioni, per dirigere e

regolare la discussione, accerta e proclama i risultati delle votazioni, sottoscrive il verbale dell'adunanza.

**Art. 15) CONSIGLIO DIRETTIVO**

15.1 - Il consiglio Direttivo è composto da sette membri: cinque Giornalisti iscritti all'Ordine dei Giornalisti o già iscritti all'Ordine dei Giornalisti e due scelti fra gli associati comunicatori e/o sostenitori. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e comunque fino all'Assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato, e possono essere rieletti.

15.2 - L'elezione viene fatta dall'Assemblea o per acclamazione o a maggioranza semplice.

15.3 - Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge a scrutinio segreto o pubblico fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente e delega a funzioni particolari i Consiglieri eletti.

Nella stessa riunione il Consiglio nomina un Segretario, scelto anche all'infuori dei propri membri. Il Segretario assolve i compiti di segreteria del Consiglio Direttivo.

Se per qualsiasi motivo il Presidente o il Vice Presidente rimettano il mandato ricevuto, si potrà nominare un nuovo Presidente o vice presidente espressione del Consiglio Direttivo stesso.

15.4 - Il Presidente o Vice Presidente dimissionario rimarrà comunque membro del Direttivo.

15.5 - Qualora, nel corso del triennio, vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più membri del Consiglio Direttivo, non verranno sostituiti. Se il numero diventa inferiore a tre, si procederà a nuove elezioni.

15.6 - Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, con l'esclusione di quelli riservati all'Assemblea per previsione di Legge o di Statuto.

Sono riservate alle competenze del Direttivo tutte le decisioni concernenti:

a - l'ammissione, l'esclusione ed il recesso degli associati, nonché le norme ad essi applicabili;

b - la formazione del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

c - il reperimento dei fondi necessari per il finanziamento delle iniziative dell'Associazione;

d - la determinazione degli indirizzi generali di gestione e organizzazione dell'Associazione;

e - la stesura, l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni per l'attuazione dello Statuto e per altre iniziative;

f - l'acquisto e l'alienazione di beni immobili sotto l'osservanza delle norme di legge.

g - le politiche relative all'organizzazione periferica;

h - la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative in ogni ordine e grado di giurisdizione;

i - l'assolvimento di tutti gli altri compiti previsti dalla legge e dallo Statuto;

l - la determinazione della quota associativa annuale.

15.7 - Convocazione del Consiglio Direttivo: il Consiglio Direttivo è convocato presso la sede dell'Associazione o altrove dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne abbia ricevuto domanda motivata dal Collegio dei Revisori dei Conti oppure da un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo stesso.

La convocazione è fatta con avviso scritto da inviare, al domicilio di ciascun Consigliere e dei membri effettivi dell'Collegio dei Revisori dei Conti, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza a mezzo del servizio postale, telefax o posta elettronica. In caso di urgenza l'avviso di convocazione potrà essere inviato mediante telegramma, posta elettronica, Whatsapp o altri sistemi similari almeno tre giorni prima dell'adunanza.

15.8 - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente; in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente e, in mancanza di questi, dal Consigliere più anziano in carica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in forma di videoconferenza, o altro mezzo equipollente, a condizione che siano presenti, nel luogo nel quale la riunione è convocata, almeno il Presidente della riunione e vi sia la possibilità che tutti i partecipanti possano essere identificati e che ciascuno di essi, durante lo svolgimento della riunione, possa intervenire senza problemi in ogni momento, possa ricevere, trasmettere o visionare documenti.

15.9 - Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti ha prevalenza il voto di chi presiede la riunione.

15.10 - Per gli incarichi di amministrazione non è previsto alcun compenso, salvo il rimborso delle

spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento della funzione.

**Art. 16) PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

16.1- Il Presidente, è un Giornalista iscritto oppure già iscritto all'ordine dei Giornalisti; convoca e presiede tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Associazione, coordina e dirige l'attività degli uffici, rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, sulla base di deliberazioni del Consiglio; in caso di sua assenza e/o impedimento, dette funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente.

16.3 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e può delegare al Vice Presidente di volta in volta oppure in maniera permanente alcune delle sue mansioni, delle quali peraltro resta responsabile; in caso di impedimento o assenza le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni del Presidente la responsabilità dell'associazione viene assunta, a tutti gli effetti, dal Vice Presidente fino alla nuova assemblea annuale.

La presenza e/o la firma del Vice Presidente attesta di fronte a terzi, l'assenza o l'impedimento del Presidente.

16.4 - Il Vice Presidente collabora con il Presidente nell'adempimento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi previsti dai precedenti commi del presente articolo.

**Art. 17) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

17.1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di due membri effettivi e uno supplente, scelti anche fra i non associati, eletti ogni triennio dall'assemblea ordinaria. Se, per qualsiasi causa, venisse a mancare uno dei revisori effettivi, gli subentrerà il Revisore supplente per tutta la durata del

mandato e pertanto fino alla naturale scadenza del Collegio.

17.2 - Le funzioni di Presidente del Collegio saranno assegnate al candidato che avrà ricevuto più voti o, in caso di parità, al più anziano di età.

17.3 - Il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ha il potere di vigilanza e di controllo sull'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni nella conduzione della gestione e verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

**Art. 18) COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

18.1 - Il Collegio dei Probiviri si compone di due membri effettivi e uno supplente, scelti fra gli associati, eletti ogni triennio dall'Assemblea ordinaria. Se, per qualsiasi causa, venisse a mancare uno dei membri effettivi, gli subentrerà il membro supplente per tutta la durata del mandato e pertanto fino alla naturale scadenza del Collegio.

18.2 - Le funzioni di Presidente del Collegio saranno assegnate al candidato che avrà ricevuto più voti o, a parità di voti, al più anziano di età.

18.3 - E' di competenza del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere fra gli associati e l'Associazione o gli Organi della stessa, in ordine all'interpretazione, alla validità ed alla attuazione dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni o concernenti comunque i rapporti associativi.

18.4 - Il Collegio dei Probiviri, inoltre, decide definitivamente sul ricorso degli associati in sede di esclusione.

#### **Art. 19) ORGANIZZAZIONE PERIFERICA**

19.1 - Modello Organizzativo Periferico: l'Associazione su determinazione del Consiglio Direttivo, individua il modello organizzativo periferico e favorisce l'istituzione delle relative strutture, regolandone i criteri di autonomia e di funzionamento mediante delega a Referenti di Zona, che operano in rappresentanza dell'Associazione nelle forme volontaristiche previste dallo statuto.

19.2 - I Referenti di zona saranno nominati dal Consiglio Direttivo e resteranno in carica per un anno. Decadranno in ogni momento del mandato in caso di decesso, recesso o esclusione.

#### **TITOLO V**

#### **Art. 20) BILANCIO**

20.1 - L'esercizio coincide con l'anno solare e si chiude pertanto al 31 dicembre di ogni anno.

20.2 - Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispose il progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria.

20.3 - Il bilancio, viene messo a disposizione degli associati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea.

20.4 - I proventi delle attività svolte dall'Associazione non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

20.5 - L'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dallo Statuto.

**Art. 21) ESTINZIONE E SCIoglIMENTO**

In caso di scioglimento dell'Associazione, da qualsiasi causa determinato, il patrimonio che risultasse disponibile dopo le operazioni di liquidazione sarà devoluto a fini di utilità sociale, secondo le modalità prescritte dalla legge.

**Art. 22) DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.